



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B

Schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica edifici pubblici – POR FESR 2014/2020 - Asse 8, Azioni 25.1.3 e 28.1.3 di cui alla DGR del 16.4.2018, n. 475.

TRA

la Regione Marche – Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere (di seguito denominata "Regione Marche") con sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9, (Codice Fiscale 80008630420), rappresentata dal Dirigente della PF domiciliato per la carica presso la sede di Ancona, Via Tiziano, 44;

E

il beneficiario.....con sede in(Codice Fiscale.....) rappresentato dae domiciliato per la carica presso la suindicata sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Regione Marche e l'ente beneficiario per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica edifici pubblici (azioni 25.1 e 28.1) di cui alle Schede di attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", n. 25.1.3 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – edilizia scolastica" e n. 28.1.3 "Interventi di natura strutturale o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico – edilizia scolastica".

2. La stessa stabilisce i rispettivi obblighi e regola le modalità di erogazione delle risorse connesse alla realizzazione degli interventi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

(Data di avvio e durata del programma)

- 1 La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della stipula.
- 2 La durata potrà essere prorogata entro i termini massimi consentiti da Regolamento comunitario per l'ammissibilità della spesa, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Art. 3

(Requisiti degli interventi finanziabili Azione 25.1.3 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – edilizia scolastica")

1. L'intervento dovrà conseguire un risparmio energetico per la Pubblica Amministrazione, ma anche valorizzare il ruolo "esemplare" degli edifici pubblici nella promozione dell'efficienza energetica. In tal senso, la scelta dell'edificio dovrà tenere conto, oltre che dei maggiori risparmi conseguibili, anche delle caratteristiche di utilizzo dell'edificio.
2. In particolare potranno essere ammessi a finanziamento:
 - il miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale degli edifici esistenti riguardanti tutti gli interventi edili (compresi gli impianti) e prevedendo l'inclusione di tetti e muri ecologici al fine di ridurre al minimo le emissioni GES;
 - la ristrutturazione edilizia e adeguamento di edifici pubblici al fine di conseguire una loro elevata efficienza energetica e una elevata qualità ambientale e tecnologica, inclusa la trasformazione di edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero (nZEB) nonché la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente in quanto rientrante ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nella definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia".
3. L'intervento dovrà garantire l'ottimizzazione sia della qualità ambientale, consistente in opere volte al raggiungimento di livelli accettabili di comfort termico, acustico e igrometrico, sia della qualità ecosistemica, che rappresenta l'insieme delle condizioni atte a realizzare un contesto di benessere dell'abitare all'interno degli edifici scolastici, nel rispetto degli ecosistemi ambientali preesistenti e nella garanzia di un risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Gli interventi di efficientamento energetico devono partire dalla diagnosi energetica del complesso edificio-impianto esistente e sono volti a ridurre gli sprechi attraverso azioni che possono riguardare l'involucro edilizio, gli aspetti impiantistici o entrambi gli elementi.

5. Gli interventi finanziati dovranno essere realizzati in sinergia e complementarietà con le attività previste per le opere di adeguamento e/o miglioramento sismico di cui all'azione 28.1.3.

6. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle vigenti norme per le costruzioni. In aggiunta ai documenti sulla progettazione, sull'esecuzione e sul collaudo previsti dalla normativa in vigore, deve essere redatta, dal progettista e poi trasmessa agli uffici competenti, una dettagliata relazione che descriva in maniera oggettiva e quantitativa, per ogni edificio oggetto di intervento, l'incremento di prestazioni strutturali conseguito sia dai singoli elementi strutturali che dalla struttura nel suo complesso.

Art. 4

(Requisiti degli interventi finanziabili Azione 28.1.3 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico – edilizia scolastica")

1. Gli interventi dovranno avere natura strutturale, o opere strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico, così come definiti dal capitolo 8.4 del D.M. 17/01/2018 ("Norme Tecniche per le Costruzioni"). Le strategie di intervento possono essere orientate sia al rinforzo delle strutture esistenti, sia all'adozione di avanzate tecnologie di protezione sismica da impiegare, oltre che su edifici esistenti, anche nei casi di ricostruzione. Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limitarsi a interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza. Più precisamente:

- l'adeguamento sismico è conseguito mediante "l'esecuzione di un complesso di opere che rendano l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche"
- per miglioramento sismico si intendono interventi: "finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate".

2. Gli interventi di miglioramento sismico, che interessano esclusivamente gli edifici pubblici, sono ammessi solo laddove sia impossibile procedere all'adeguamento completo (ad es. nel caso di edifici ubicati in centri storici). Le progettualità saranno realizzate in sinergia e complementarietà con le attività previste per gli interventi dell'azione 25.1.3, al fine di consentire di raggiungere valori minimi del rapporto capacità/domanda, prestabiliti a livello nazionale.

3. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle vigenti norme per le costruzioni. In aggiunta ai documenti sulla progettazione, sull'esecuzione e sul collaudo previsti dalla normativa in vigore, deve essere redatta, dal progettista e poi trasmessa agli uffici competenti, una dettagliata relazione che descriva in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

maniera oggettiva e quantitativa, per ogni edificio oggetto di intervento, l'incremento di prestazioni strutturali conseguito sia dai singoli elementi strutturali che dalla struttura nel suo complesso.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

1. La Regione si impegna a concedere il finanziamento secondo le modalità stabilite dal presente atto.
2. Gli enti beneficiari si impegnano a:
 - rispettare il cronoprogramma allegato A alla presente Convenzione;
 - rispettare, nell'esecuzione degli interventi finanziati, a pena di decadenza dal finanziamento, la vigente normativa in materia di contratti pubblici e disciplina attuativa.
3. Nel caso di interventi su edifici pubblici per i quali si prevede il cofinanziamento con le risorse derivanti dalla Contabilità Speciale del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, prevista dall'art. 4 del D.L.189/2016, e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici 2016", ovvero rientranti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario previste dall'art.2 comma 2 del D.L. sopracitato, potranno essere attuate le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori previste dall'art.2, comma 2-bis, e dall'art.14, comma 3-bis.1 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.
4. Gli interventi di cui all'azione 25.1 (Efficientamento energetico degli edifici) e 28.1 (Interventi di messa in sicurezza – adeguamento/miglioramento sismico degli edifici) sono realizzati con un'unica procedura di affidamento. A fine lavori, deve essere rilasciata attestazione di conformità alla normativa nazionale e regionale vigente che collochi l'edificio nella classe energetica corrispondente e documenti la performance migliorativa conseguita tramite i lavori realizzati.
5. Non è ammissibile, pena la revoca del finanziamento concesso, il frazionamento artificioso in lotti delle procedure di gara ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di lavori, si raccomanda di rispettare le prescrizioni normative applicabili in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che:
 - il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (fino all'adozione di tali tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs. 50/2016);
 - il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approva-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.

7. Per gli interventi su edifici pubblici cofinanziati con le risorse previste dal D.L. 189/2016, ovvero rientranti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, per cui si rende necessaria ai fini della concessione del contributo l'applicazione del Prezziario Unico del Cratere del centro Italia, adottato con O.C.S.R. n.7 del 14/12/2016 ai sensi dell'art.6, comma 7, del DL 189/2016, tale prezziario potrà essere utilizzato anche per la determinazione dei costi di intervento finanziabile con i fondi di cui al presente Documento.

8. Ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si raccomanda di rispettare quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

9. L'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione relativi ai progetti finanziati deve avvenire entro il 31/12/2022, con la possibilità di una proroga motivata di ulteriori 30 giorni.

Art. 6

(Adempimenti finalizzati alla concessione del contributo)

1. Ai fini dell'approvazione del contributo, il beneficiario dovrà trasmettere alla struttura competente della Regione Marche:

- relazione tecnica dell'intervento, nella quale l'ente locale deve specificare: la tipologia di interventi progettati, la finalità dei suddetti interventi e le priorità agli stessi attribuite; elementi che consentono di rilevare l'urgenza e/o la necessità di effettuare l'intervento, mediante l'autodiagnosi sulle condizioni fisiche degli immobili oggetto di intervento; la quantificazione del valore di partenza e dei valori attesi dopo l'intervento degli indicatori di realizzazione e di risultato corrispondenti alle tipologie di intervento previste nel progetto proposto; il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei decreti recanti "criteri ambientali minimi" applicabili nella fattispecie;
- Quadro tecnico economico (QE) del Progetto che dovrà risultare corrispondente al quadro presente nel progetto approvato dalla stazione appaltante. Tale QE contemplerà la totalità delle voci di costo afferenti al Progetto per il quale si richiede il finanziamento. In caso di Progetti comprendenti più Interventi, la Stazione Appaltante dovrà compilare un unico QE derivante dalla somma delle spese relative a tutti gli Interventi, mentre dovrà compilare una scheda finanziaria per ciascun Intervento con i soli importi delle voci Lavori, Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera, Beni, Forniture e Arredi.
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell'intervento (*ante operam*);
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) di progetto con l'intervento previsto (*post operam*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, da fornire per tutti gli edifici interessati dagli Interventi;
- dichiarazione in merito alla proprietà o alla completa disponibilità dell'immobile oggetto di intervento
- Idonea documentazione di valutazione della sicurezza (come previsto dalle NTC2018 e successive modifiche ed integrazioni) pre e post intervento redatta da un tecnico abilitato, o documentazione equivalente.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le voci di costo esposte nel QE presentato nell'ambito della Domanda di Finanziamento purché conformi con il decreto legislativo n. 50/2016 e con le ulteriori previsioni normative applicabili.

2. Nei limiti di cui sopra, sono pertanto ammissibili:

1) per l'azione 25.1

- realizzazione di opere civili murarie e assimilate, funzionali alla esclusiva realizzazione dell'efficienza energetica dell'edificio, quali ad esempio isolamento termico, serre solari, sistemi solari passivi e finiture a esse strettamente connesse;
- installazione di impianti, anche da fonti rinnovabili, finalizzati al raggiungimento di un'elevata efficienza energetica e finiture a essi connesse;
- acquisizioni di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell'edificio, in quanto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento.
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) nel limite massimo del 10% dei lavori a base d'asta e/o affidati in economia (IVA compresa);

2) per l'azione 28.1

- a) Analisi preliminare dello stato di fatto, della tipologia costruttiva e degli aspetti critici evidenti;
- b) Pianificazione ed esecuzione delle indagini documentali e sperimentali specifiche a comprendere le componenti strutturali;
- c) Valutazione del comportamento sismico allo stato attuale; Pianificazione e definizione delle modalità di intervento;
- d) Spese per la progettazione dell'intervento nei limiti del 10% del costo dell'intervento;
- e) Valutazione tecnico-economica preliminare degli interventi;
- f) Realizzazione dell'intervento, che consente di ridurre le carenze, aumentando la resistenza della struttura alle azioni sismiche fino a raggiungere il valore obiettivo dell'indice di rischio.

3. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per essere ritenute ammissibili devono:

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste negli atti regionali per l'attuazione dell'intervento, le norme sull'ammissibilità delle spese contenute nei Regolamenti europei e nazionali sui Fondi SIE;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- riferirsi esplicitamente alla realizzazione degli interventi proposti;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
- essere state preventivamente indicate nella proposta di contributo;
- essere congrue con le finalità ed i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione FESR della Regione Marche.

4. Non saranno ammissibili:

- costi sostenuti prima del 24 agosto 2016;
- spese per interventi di costruzioni di nuovi edifici (fatto salvo il caso di demolizione e ricostruzione che rientri nell'ambito della ristrutturazione edilizia secondo il D.P.R. 380/2001);

5. Eventuali risorse economiche discendenti dai ribassi d'asta rientrano nelle disponibilità del beneficiario che potrà utilizzarle a integrazioni di lavori ritenuti indispensabili sullo stesso edificio oggetto di intervento.

Art. 8

(Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione)

1. Una prima anticipazione, pari al 40% del contributo concesso, viene erogata a fronte della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione del primo anticipo;
- progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici, comprensivo della relazione tecnica con il quadro economico, del computo metrico con individuazione dei costi della sicurezza, dell'analisi dei prezzi per tutte le voci di spesa non deducibili dal prezzario regionale o del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia (qualora utilizzato secondo la precedente specificazione) e di tutti gli elaborati grafici;
- comunicazione formale dell'inizio dei lavori, accompagnata dal verbale di consegna del cantiere all'impresa esecutrice;
- documentazione relativa all'affidamento dei lavori (determina di affidamento dei lavori, di aggiudicazione della gara e di approvazione del quadro economico);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
- atto dell'ente dell'eventuale incarico per il personale interno ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.

2. Le ulteriori rate, fino ad un massimo di un ulteriore 40% del contributo calcolato sull'importo rendicontato ammissibile, verranno liquidate secondo il progresso dei lavori seguiti, con cadenza quadrimestrale, a seguito di ricezione e valutazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione della rata;
- documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori e agli eventuali lavori in economia;
- documenti contabili debitamente quietanzati relativi alle spese sostenute.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Il saldo del contributo concesso viene erogato a seguito di ricezione e valutazione della seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione del saldo (da presentarsi non oltre 60 gg dalla data dell'avvenuto collaudo);
- copia del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- copia della relazione finale del RUP, dalla quale dovrà risultare che l'operazione è stata attuata conformemente alle disposizioni e alla tempistica del cronoprogramma presentato dall'ente beneficiario;
- ulteriori atti amministrativi, tecnici e contabili relativi all'approvazione degli stati finali (determina di approvazione dello stato finale dei lavori, quadro economico, contabilità finale firmata dal tecnico e dall'impresa, specifica di eventuali lavori in economia);
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai sensi del DM 26/06/2015;
- dichiarazione finale del RUP che elenca gli impianti presenti nell'edificio con allegate le Certificazioni di Conformità degli impianti, attestanti la regolarità degli stessi rispetto alla normativa vigente;
- documentazione fotografica dei lavori svolti nelle varie fasi;
- documenti contabili debitamente quietanzati relativi alle spese sostenute

4. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di risorse FESR mantengono un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

5. Rendicontazione - Ai sensi dell'art. 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente entro il termine finale di ammissibilità della spesa. Il pagamento delle spese da parte del beneficiario può avvenire con le seguenti modalità: bonifico bancario o postale altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Sono esclusi i pagamenti mediante assegno o in contanti.

6. La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente:

- estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- estratto conto della carta di credito attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- quietanza dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento;
- documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. mod. F24) nel caso di spese per il personale;
- dichiarazione IVA periodica (trimestrale o mensile a seconda del regime IVA a cui il Beneficiario è assoggettato) e mod. F24 del relativo periodo d'imposta nel caso di IVA recuperabile.

7. Si precisa che, benché in presenza di gara unica, la rendicontazione dovrà distinguere la quota parte delle spese riferite all'azione 25.1 da quella riferita all'azione 28.1.

8. Per ulteriori dettagli relativi alle procedure di rendicontazione, si dovrà far riferimento alla DGR n. 1460 del 25/11/2019 (Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanzia-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

menti del POR FESR Marche 2014-2020) e al Decreto n. 95 del 3/09/2019 della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria (Approvazione Linee Guida Beneficiari pubblici).

Art. 9

(Controlli)

1. Ogni progetto ammesso a cofinanziamento del FESR è sottoposto a controllo documentale da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal Beneficiario. Inoltre potrà essere estratto nel campione delle operazioni già controllate nella documentazione dall'Autorità di Certificazione.

2. Ogni progetto è altresì campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell'Autorità di Gestione (comprensivi anche dei controlli di stabilità per quanto riguarda il vincolo relativo) e dall'Autorità di Audit. Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

3. Nell'Allegato E alla DGR n. 892 del 31.07.2017 e s.m.i. si riporta l'indicazione dei principali controlli che verranno effettuati dalle strutture regionali competenti.

4. Il responsabile del procedimento dovrà dichiarare di aver preso nota dell'Allegato 12 "Manuale per i controlli di primo livello documentali e in loco" alla DGR 1526 del 5/12/2016 e s.m.i. (SIGECO FESR) consultabile al seguente link:

<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FSE#Gestione-e-Controllo>

Art. 10

(Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

1. I beneficiari FESR devono informare il pubblico circa il contributo ottenuto, in particolare devono:

- informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
- informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del POR FESR Marche 2014/2020;
- fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- assicurarsi che ogni documento riguardante l'operazione contenga una dichiarazione da cui risulti che la stessa è cofinanziata dal POR FESR 2014/2020.

2. I beneficiari che accettano un contributo pubblico totale per operazioni superiori a € 500.000,00 finalizzate al finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi, devono, durante l'attuazione dell'operazione, informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi mediante l'istallazione di un



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cartello di dimensioni rilevanti nel luogo dell'operazione. Quest'ultimo, entro tre mesi dal completamento dell'operazione medesima, dovrà essere sostituito, da una targa esplicativa permanente, visibile o da un cartellone pubblicitario di dimensioni significative, rispettando le caratteristiche tecniche di cui all' art. 5 del regolamento 821/2014. Ciò vale anche per le operazioni che consistano nell'acquisto di un oggetto fisico e ricevano un contributo pubblico superiore a € 500.000,00.

3. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari a cui i beneficiari devono attenersi, si rimanda alle "Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari dei finanziamenti", disponibili, unitamente al materiale grafico, all'indirizzo internet: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Comunicazione>.

Art. 11

(Revoca del finanziamento)

1. La Regione Marche avrà facoltà di revocare interamente o la quota parte del finanziamento concesso, laddove il beneficiario non rispetti le disposizioni di cui alla presente convenzione.
2. Resta ferma la facoltà, da parte della Regione, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto cofinanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, la Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso.

Art. 12

(Risoluzione)

1. Fermo restando quanto previsto dalle altre clausole della presente Convenzione, la medesima Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tale ultimo proposito, le Parti si obbligano ad informarsi reciprocamente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e si obbligano, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.
2. Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora l'altra Parte si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo semplificativo, ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che l'altra Parte non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni, la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. con le conseguenze previste dalla legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 13

(Referenti di Convenzione - Comunicazioni)

1. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono per la Regione Marche
e per il beneficiario
2. Ogni comunicazione ufficiale deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

Art. 14

(Modifiche della Convenzione)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 15

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile, in particolare per la disciplina e le modalità di risoluzione.

Art. 16

(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile risolvere le controversie secondo quanto indicato nel precedente comma sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(luogo e data)

Per il beneficiario

(.....)

Per la Regione Marche

(.....)

per espressa accettazione dell'art. 16 (Foro competente)

(luogo e data)

Per il beneficiario

(.....)

Per la Regione Marche

(.....)

Allegato A Cronoprogramma

(i contenuti del cronoprogramma saranno concordati dalle parti prima della stipula della presente Convenzione)